

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

Oggetto: P.A.C. - Attività 1 – MASCHIO GASPARDO 2012

Ubicazione: Comune di Morsano al Tagliamento (PN), Via Mussons n° 7

Committente: MASCHIO GASPARDO S.P.A. con sede a Campodarsego (PD),
Via Marcello n° 73

**VERIFICA DI NON ASSOGGETTABILITÀ
A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

Cordovado, Marzo 2012

IL PROGETTISTA

PREMESSA

Il presente documento costituisce la verifica preliminare di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano Attuativo Comunale della zona D3 relativa all'attività Maschio – Gaspardo.

Come noto, la procedura di VAS comprende :

- l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi,
- lo svolgimento di consultazioni,
- la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale di approvazione di un piano o programma,
- la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

La Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti di pianificazione e programmazione (VAS) è stata introdotta a livello europeo con la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2001/42/CE del 27 giugno 2001, quale strumento metodologico per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

La valutazione ambientale è dunque una procedura che garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione, in modo da poter adottare le soluzioni più sostenibili e più efficaci al fine di mantenere un elevato grado di protezione dell'ambiente.

Con la Legge regionale 6 maggio 2005 n.11 la Regione Friuli Venezia Giulia ha recepito i contenuti della Direttiva, anticipando la legislazione nazionale, che avrebbe dovuto essere emanata entro luglio 2004.

La legge regionale di cui sopra prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici provvedono alla preventiva valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente.

La legge individua i piani ed i programmi che sono soggetti a VAS e specifica in quali casi si debba ricorrere alla verifica di non assoggettabilità (piani e programmi che interessano aree di modesta entità, di interesse locale o che comportano modifiche di rilevanza minore).

La L.R. n°11/2005 è stata parzialmente abrogata e sostituita con le disposizioni contenute nelle L.R. 13/2009 e n°16/2008 che demandano alle disposizioni della normativa nazionale.

Il Decreto Legislativo 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” rappresenta il recepimento nazionale della Direttiva Europea 2001/42/CE. Tale decreto, la cui applicazione era stata sospesa in vista di una sua rielaborazione, è entrato in vigore il 31 luglio 2007 e costituisce, pertanto, formale recepimento della citata Direttiva Europea.

Nello specifico, il Decreto Legislativo stabilisce all'art. 7 comma 2, che siano sottoposti a valutazione ambientale strategica “... i piani e programmi che presentino entrambi i seguenti requisiti :

1. *concernenti i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;*
2. *contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente ...”*

Con l'entrata in vigore del D.Lvo 16 gennaio 2008 n°4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n°152 recante norme in materia ambientale) la

procedura di VAS è stata definitivamente adeguata ai canoni della direttiva comunitaria 2001/42/CE. Esso stabilisce, tra l'altro, la prevalenza delle disposizioni regionali in materia o, in caso di carenza, il ricorso alle norme del decreto medesimo.

Con la recente L.R. n°16 del 5 dicembre 2008, sono stati individuati i limiti di applicazione del D.L. n°152/06 alla pianificazione locale. In particolare si definiscono :

“... a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;

b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;

c) autorità competente: la Giunta comunale;

d) soggetti competenti in materia ambientale: l'ARPA, l'Azienda per i servizi sanitari competente per territorio, la Regione, gli uffici comunali, gli altri soggetti pubblici o privati con competenze in materia ambientale.

2. Ai sensi dell'[art. 6, c.3, del decreto legislativo 152/2006](#), sono considerate piccole aree a livello locale:

a) le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali di cui all'[art. 63, c. 5, della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5](#) (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);

b) le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti di cui alla lettera a).

3. Per i piani urbanistici di cui all'[art. 6, c. 3, del decreto legislativo 152/2006](#), che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'[art. 6, c. 3 bis, del decreto legislativo 152/2006](#), l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della [parte II del decreto legislativo 152/2006](#), se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente...”

La L.R. n°16/2008 è stata parzialmente modificata dall'art. 35 della L.R. n°13/2009 e dall'art. 3 comma 25 della LR n° 24/2009 (stralcio della lettera d) del comma 1 di cui sopra).

Si ritiene che per il presente PAC siano applicabili le disposizioni sopracitate relative alle “piccole aree a livello locale” e che pertanto si possa procedere alla sola verifica preliminare di “non assoggettabilità”.

CONTENUTI DEL PIANO ATTUATIVO

Il Piano Attuativo della zona industriale D3 definisce l'assetto di un'ambito della superficie di circa 8 ha posto ai limiti sud-orientali del centro abitato di Morsano al Tagliamento.

La superficie coperta dagli edifici esistenti è pari a mq 23.396.

Il Piano Attuativo prevede la possibilità di ampliamento degli edifici di ulteriori mq 10.980.

La rete fognaria interna è collegata al collettore comunale esistente.

L'approvvigionamento idrico è assicurato da pozzi artesiani esistenti.

L'approvvigionamento energetico è assicurato dal collegamento con la rete del gas metano, ai margini dell'ambito.

Lungo la roggia del Molino è previsto il potenziamento della fascia di verde arborato di protezione paesaggistica.

Impatti

Impatti sulla componente qualità dell'aria

Per quanto riguarda l'inquinamento da traffico veicolare non emergono attualmente particolari situazioni di criticità. In funzione della sicurezza e della razionalizzazione del traffico, si prevede, nel medio periodo, la realizzazione di un nuovo accesso per i mezzi pesanti, ad adeguata distanza dagli insediamenti residenziali esistenti. L'attività produttiva non provoca immissioni nocive nell'atmosfera essendo essenzialmente un'attività di assemblaggio e montaggio.

Impatti sulla componente acqua

La previsione di infrastrutturazione di una consistente superficie territoriale comporta un incremento delle superfici impermeabilizzate e del fenomeno di corrivazione delle acque meteoriche. La sottrazione di superfici agricole comporta rischi rispetto alla sicurezza idraulica, già valutati in sede di formazione di PRGC.

Impatti sulla componente salute umana

L'attuazione del piano non provocherà incremento della produzione di emissioni in atmosfera, stante la tipologia produttiva esistente, che rimarrà invariata. Tuttavia, a protezione delle abitazioni esistenti, localizzate soprattutto in corrispondenza del margine sud, è prevista la formazione di una adeguata schermatura vegetativa.

Impatti sulla componente paesaggio

L'infrastrutturazione e l'edificazione all'interno dell'ambito implica impatto rispetto alla roggia del Molino, corso d'acqua pubblica vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004.

Si rende necessaria, pertanto, una adeguata forma di tutela paesaggistica, che il Piano Attuativo persegue mediante la formazione di una fascia verde, tale da assicurare un sufficiente mascheramento tra le costruzioni previste ed il bene da tutelare.

Interventi di mitigazione

Monitoraggio della qualità dell'aria e compensazioni attraverso nuove piantumazioni

Per ridurre la quantità di CO₂ ed altri gas nocivi, prodotta dal traffico veicolare lungo le arterie prospicienti l'ambito di Piano Attuativo, è prevista la formazione di barriere arboree ed il ricorso a forme di approvvigionamento energetico della zona, che privilegino l'utilizzo di fonti pulite (rete del gas metano) o rinnovabili (solare-fotovoltaico-geotermico, ecc.).

CONCLUSIONI FINALI

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, conformemente ai requisiti per la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente di cui all'Allegato II della Direttiva Comunitaria 2001/42/CE, si ritiene che per l'attuazione dell'ambito di zona D3 dell'azienda Maschio – Gaspardo non sia necessario attivare una ulteriore procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in quanto:

- non vengono determinati effetti significativi negativi sull'ambiente, trattandosi della mera attuazione di un programma di sviluppo previsto dallo strumento urbanistico comunale generale;
- non si stabilisce un nuovo quadro di riferimento di valenza territoriale;
- non ricorre la fattispecie di cui all'art. 3, comma 2, lettera B) della citata Direttiva 2001/42/CE;
- non è rilevante in termini di attuazione delle normativa ambientale comunitaria.

Ciò premesso, si ritiene che la realizzazione del Piano Attuativo dell'ambito D3 non avrà effetti significativi sull'ambiente, pur potendo nel suo complesso contribuire in modo coerente alla promozione dello sviluppo sostenibile.

L'Amministrazione Comunale si impegna a proseguire nella tutela e salvaguardia delle componenti ambientali, in stretta sintonia con le disposizioni normative comunitarie in materia.